

**N. 10163/2013 REG.PROV.COLL.
N. 09169/2002 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale n. 9169/02, proposto dalla ALSI – Associazione Nazionale Laureati in Scienze dell'Informazione e Informatica, in persona del Presidente pro tempore, ed altri, come da elenco allegato, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Gianluigi Cecchi Aglietti e Lucia Cecchi Aglietti e con questi elettivamente domiciliati in Roma, via A. Baldovinetti n. 96, presso lo studio dell'avv. Lucia Cecchi Aglietti,

contro

il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca scientifica, in persona del Ministro pro tempore, nonché le Università degli studi di Firenze, L'Aquila, Udine, Genova, Salerno e Basilicata, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, sono per legge domiciliati,

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

dott.ri Rocco Ciardo, Luciano Ragazzi e Gaetano Di Bello, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Pellegrino presso il cui studio in Roma, via Giustiniani n. 18, sono elettivamente domiciliati,

per l'annullamento

della circolare del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca scientifica, Dipartimento per la programmazione, il coordinamento e gli affari economici n. 2126 del 28 maggio 2002, recante chiarimenti sull'applicazione del d.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, nella parte in cui stabilisce che ai laureati in Scienze dell'Informazione e dell'Informatica non è consentito l'accesso all'esame di stato per l'abilitazione alla professione di ingegnere, nonché dei conseguenti atti applicativi individuali di esclusione dalla partecipazione ai predetti esami emessi dalle Università degli studi di Firenze, L'Aquila, Udine, Genova, Salerno e Basilicata, nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e consequenziale.

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca scientifica e delle Università degli studi di Firenze, L'Aquila, Udine, Genova, Salerno e Basilicata;

Visto l'atto di intervento ad adiuvandum dei dott.ri Rocco Ciardo, Luciano Ragazzi e Gaetano Di Bello, notificato il 3 luglio 2003 e depositato il successivo 11 luglio;

Viste le memorie prodotte dalle parti in causa costituite a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 25 novembre 2013 il Consigliere Giulia Ferrari; uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

FATTO

1. Con atto notificato in data 26 luglio 2002 e depositato il successivo 30 luglio, parte ricorrente ha impugnato la circolare del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca scientifica, Dipartimento per la programmazione, il coordinamento e gli affari economici n. 2126 del 28 maggio 2002, recante chiarimenti sull'applicazione del d.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, nella parte in cui stabilisce che ai laureati in Scienze dell'Informazione e dell'Informatica non è consentito l'accesso all'esame di stato per l'abilitazione alla professione di ingegnere, nonché i conseguenti atti applicativi individuali di esclusione dalla partecipazione ai predetti esami emessi dalle Università degli studi di Firenze, L'Aquila, Udine, Genova, Salerno e Basilicata.

Sostiene parte ricorrente che la laurea nella classe 23/S – Informatica non è altro che la conversione nel nuovo ordinamento della Laurea in Informatica (quinquennale) che è, a sua volta, l'evoluzione di quella in Scienze dell'Informazione (quadriennale). Le domande per l'ammissione all'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere dell'informazione - indetto a seguito dell'entrata in vigore del d.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, che ha modificato la disciplina dell'ordinamento degli albi - presentate da laureati, nella vigenza del pregresso ordinamento universitario, in Scienze dell'Informazione e dell'Informatica sono state respinte dalle Università degli studi interessate in dichiarata applicazione della circolare del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca scientifica, Dipartimento per la programmazione, il coordinamento e gli affari economici n. 2126 del 28 maggio 2002.

2. Avverso i predetti provvedimenti parte ricorrente è insorta

deducendo motivi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto diversi profili.

Il corso di laurea specialistica nella classe 23/S – Informatica, che secondo quanto previsto dall'art. 47, comma 2, lett. C, n. 1, d.P.R. n. 328 del 2001, consente l'ammissione all'esame di stato per l'iscrizione nella sezione A, settore dell'Informazione dell'Albo degli Ingegneri, ha sostituito le lauree in Informatica e in Scienze dell'Informazione previste dal vecchio ordinamento universitario e, quindi, ne costituisce la naturale conversione nel nuovo ordinamento.

3. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca scientifica e le Università degli studi di Firenze, L'Aquila, Udine, Genova, Salerno e Basilicata, senza presentare scritti difensivi ma depositando documenti.

4. Con atto notificato il 3 luglio 2003 e depositato il successivo 11 luglio, i dott.ri Rocco Ciardo, Luciano Ragazzi e Gaetano Di Bello, professionisti informatici in possesso della laurea in Scienze dell'Informazione e dell'Informatica, hanno proposto intervento ad adiuvandum.

5. Con ordinanza n. 4895 del 4 settembre 2009 è stata respinta l'istanza cautelare di sospensiva.

6. All'udienza del 25 novembre 2013 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, anche alla luce delle argomentazioni espresse da una pressoché costante giurisprudenza formatasi sul punto (Tar Lazio, sez. III bis, 18 febbraio 2011, n. 155; id. 22 aprile 2010, n. 8046; Tar Veneto 30 novembre 2005, n. 4116; Tar Lecce 19 gennaio 2004, n. 653).

L'impugnata circolare del Ministero dell'istruzione, dell'Università e

della ricerca scientifica n. 2126 del 28 maggio 2002 ha interpretato l'art. 8, d.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 (“Salvaguardia del valore dei titoli di studio e abilitativi conseguiti in conformità al precedente ordinamento”), nel senso che “i titoli che precedentemente davano la possibilità di accedere ad uno specifico esame di stato continuano ad essere titoli validi per l'accesso allo stesso. Al contrario le lauree che, nell'ambito del previgente ordinamento, non consentivano l'accesso agli esami di stato non costituiscono titolo idoneo per sostenere i nuovi esami “.

Osserva il Collegio che la suddetta interpretazione non risulta condivisibile alla luce del disposto del precitato art. 8, secondo cui “Fatto salvo quanto previsto dalle norme finali e transitorie contenute nel titolo 11, coloro i quali hanno conseguito o conseguiranno il diploma di laurea regolato dall'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'art. 17, comma 95, l. 15 maggio 1997 n. 127, sono ammessi a partecipare agli esami di stato sia per la sezione A che per la sezione B degli albi relativi alle professioni di cui al titolo II”.

Il tenore letterale della norma e la sua intitolazione sono già di per sé soli sufficienti ad escludere l'interpretazione che di essa ha dato il Ministero, essendo più ragionevole ritenere che il legislatore, con tale norma di salvaguardia, abbia voluto da un lato tutelare gli attuali appartenenti all'ordine degli ingegneri che, infatti, possono iscriversi all'interno della sezione A, nei settori a loro scelta, senza sostenere alcun esame (art. 49, d.P.R. n. 328 del 2001 cit.); dall'altro, dare la possibilità a coloro che hanno conseguito il diploma di laurea secondo il previgente ordinamento di partecipare agli esami di stato per conseguire le abilitazioni professionali relative.

Tale norma non distingue tra lauree che in passato consentivano o meno

l'accesso ad attività protette e, dunque, non si riferisce solamente a coloro che hanno conseguito o conseguiranno la "vecchia" laurea in ingegneria, ma a tutti i titoli di studio che abbiano come sbocco professionale l'esercizio di un'attività per cui attualmente viene richiesta l'abilitazione e ciò, dunque, vale anche per la laurea in Scienze dell'Informazione conseguita dai ricorrenti.

A queste considerazioni vanno aggiunte quelle espresse dal Tar Veneto 30 novembre 2005, n. 4116, per il quale contrasta con la ratio del sistema impedire l'accesso all'esame di stato a coloro che hanno ottenuto la laurea in Informatica in base al vecchio ordinamento, considerato anche che l'esame di stato per l'abilitazione alle professioni di tipo informatico è di nuova istituzione, sicchè non pare ammissibile discriminare coloro che, nel vigente ordinamento, potevano liberamente esercitarle, privandoli della possibilità di accedere all'esame stesso.

Giova aggiungere che le conclusioni alle quali perviene il Collegio sembrano essere state recepite dallo stesso Ministero dell'istruzione che, con nota del 6 giugno 2012 n. 2100, ha affermato che l'equipollenza dei titoli di studio conseguiti secondo il vecchio ordinamento con quelli ottenuti dopo la riforma vale anche agli effetti della partecipazione all'esame di stato per l'iscrizione ai diversi Albi. Ciò in quanto è "proprio l'esame di stato il momento di verifica dell'idoneità dei candidati ad esercitare le singole professioni". Da questa premessa il Ministero ha tratto la conclusione che "tutti i titoli conseguiti secondo il vecchio ordinamento equiparati dal d.m. 9 luglio 2009 a quelli previsti dal d.P.R. n. 328 del 2001 come validi per l'accesso alle specifiche professioni, possono essere ritenuti idonei anche per l'ammissione agli esami di stato".

2. L'illegittimità della circolare ed il suo annullamento comportano

l'annullamento, per illegittimità derivata, degli impugnati dinieghi di ammissione alla partecipazione agli esami di stato opposti dalle Università degli studi di Firenze, L'Aquila, Udine, Genova, Salerno e Basilicata.

Quanto alle spese di giudizio, può disporsene l'integrale compensazione fra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati.

Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Maria Luisa De Leoni, Presidente

Giuseppe Sapone, Consigliere

Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/11/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

